



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 20**

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione  
d'iniziativa dei Consiglieri Dolfin, Valdegamberi, Bisaglia, Cecchetto, Corsi, Favero e Vianello

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285  
“NUOVO CODICE DELLA STRADA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 7 marzo 2021.

## **MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”**

*Relazione:*

*Con la presente proposta di legge statale di iniziativa di questo Consiglio regionale, composta di un articolo e otto commi, si intende in primis apportare alcune modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. volte a bilanciare e rendere equo il rapporto tra il cittadino e le autorità preposte all'applicazione delle sanzioni generate dal passaggio semaforico con la luce rossa per il tramite del rilevamento automatico con apparecchiature elettroniche (T-Red o Photored).*

*Il T-Red o Photored è un dispositivo utilizzato nei pressi di incroci regolati da semaforo per rilevare e multare coloro i quali passano con il semaforo rosso. T-Red è solo uno dei nomi utilizzato per tali dispositivi anche se è il più famoso di questi anche se la consuetudine ha portato a nominare tutti i dispositivi esistenti con questo nome.*

*Il suo funzionamento è molto semplice: il sistema è formato da due telecamere. Una a colori per il controllo del colore del semaforo una a infrarossi per la lettura della targa del veicolo.*

*Una volta che il semaforo è giallo o rosso il T-Red si aziona, controllando tutti i veicoli che attraversano il semaforo quando già rosso. In tale evenienza il sistema si attiva e scatta circa 60 fotografie al secondo. L'unità centrale poi sceglie, attraverso un software ad hoc, le sei più dettagliate e attinenti. Tali foto insieme ai metadati dell'infrazione sono poi inviati attraverso fibre ottiche al comando della Polizia Municipale che, dopo aver controllato l'avvenuta violazione, può redigere e spedire il verbale di multa.*

*In varie occasioni, infatti, le cronache hanno riportato possibili abusi nell'accertamento di infrazioni per il transito con luce rossa di automobilisti o motociclisti ai semafori dotati delle menzionate apparecchiature elettroniche.*

*La frequenza di tali accertamenti è spesso legata a una tempistica troppo rapida del passaggio dalla luce gialla alla luce rossa dell'impianto semaforico; tempistica che crea incertezza e ansia in chi transita in tali incroci.*

*Proprio allo scopo di impedire un uso improprio di tali apparecchiature volto più a “far cassa” che a educare alla sicurezza e di evitare contestazioni e ricorsi degli automobilisti o motociclisti coinvolti, nonché consentire un transito veicolare privo di angoscia in tali incroci, appare necessario introdurre l'obbligo di installare, nei semafori dotati di tale apparecchiatura, un contatore del tempo (countdown) di permanenza di ciascun colore, fissando in non meno di dieci secondi la durata della luce gialla.*

*Appare altresì opportuno che il rilevamento automatico del passaggio semaforico con la luce rossa (T-Red o Photored) sia previamente segnalato in analogia alla segnalazione adottata per le apparecchiature elettroniche che rilevano l'eccesso di velocità.*

*Inoltre, ai fini di incrementare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti in attraversamento presso gli impianti semaforici, si ritiene necessario introdurre lo strumento del conteggio dei secondi del tempo residuo di accensione (countdown) del colore delle lanterne semaforiche, fissando anche qui per la luce gialla un tempo residuo non inferiore a dieci secondi.*

*La proposta assegna agli enti preposti sei mesi di tempo per adeguare gli impianti semaforici dotati di apparecchiature per il rilevamento automatico del passaggio semaforico con la luce rossa, nonché per l'inserimento dei segnali che li preavvisano, a questa nuova disposizione.*

*Peraltro, sull'argomento del tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici, va ricordato l'articolo 60 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha così disposto:*

*"1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 13 ottobre 2010, n.d.r.), sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo".*

*"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1".*

*Il menzionato decreto è stato adottato in data 27 aprile 2017 (emanato ben oltre sette anni anziché entro sessanta giorni come stabilito dalla legge n. 120/2010), pubblicato nella GU il 19 giugno 2017, n. 140 ed entrato così in vigore il 27 ottobre 2017.*

*Tale ultima disposizione, tuttavia, si applica "nel caso di installazione di nuovi impianti semaforici o nel caso della integrale sostituzione degli impianti esistenti intesa quale sostituzione delle lanterne e del regolatore semaforico", restando così esclusi gli impianti esistenti all'entrata in vigore del decreto 27 aprile 2017, per cui appare necessario disporre anche per questi ultimi.*

*In questa sede, inoltre, è opportuno eliminare il divieto di superamento della striscia di arresto bianca dell'incrocio semaforico con la ruota o le ruote anteriori del veicolo, contenuto nel comma 11 dell'articolo 41 del menzionato decreto legislativo n. 285/1992, fatto salvo il divieto di non impegnare l'area di intersezione dell'incrocio, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale semaforico, in modo da poter osservare le indicazioni della lanterna rossa.*

*In merito invece ai dispositivi di rilevamento automatico della velocità, a integrazione di quanto stabilito dal comma 6 bis dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 265/1992, si ritiene indispensabile stabilire che:*

- le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano siano corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità;*
- i cartelli e i dispositivi di preavviso del rilevamento elettronico della velocità siano corredati dall'indicazione del limite di velocità oltre il quale sarà applicata la sanzione;*
- quando le apparecchiature utilizzate sono collocate su automezzi in movimento, fermo restando l'obbligo di preavviso, di visibilità e di indicazione del limite di velocità, alla velocità rilevata sia applicata una riduzione pari al 30%, a modifica di quanto disposto dall'articolo 345 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).*

*Altra questione connessa al codice della strada è quella riguardante il rinnovo della patente di categoria B a persona anziana, alla quale, a seguito di*

*modesti handicap fisici o psichici, ma ancora sufficientemente idonea alla guida, è negato il rinnovo della patente.*

*Tale evento determina nell'anziano una sensazione di isolamento e la totale dipendenza da altri per il soddisfacimento delle elementari esigenze della vita quotidiana, quali quelle legate all'acquisto dei beni d'uso comune (alimentari, abbigliamento, ecc.), con conseguenze depressive nella persona legate alla riduzione della propria autonomia e mobilità.*

*Al fine di evitare tale grave disagio, si ritiene di proporre, a meno che non sussistono appieno nell'anziano le condizioni per un rinnovo integrale della patente, un rinnovo della patente di categoria B limitato all'uso dell'automezzo sulle strade urbane nel raggio di venti chilometri dal proprio domicilio, con esclusione della circolazione su autostrade e strade ad alto scorrimento veicolare. L'inosservanza di tale prescrizione comporta la sanzione pecuniarie nella misura recata dall'articolo 141, comma 11 (sanzione amministrativa da euro 42 a euro 173).*

*Con l'occasione si ritiene altresì opportuno proporre:*

- che, al fine di rendere sicuro il passaggio dei pedoni sulle strisce pedonali, i parcheggi e gli stalli dei mezzi di trasporto, nonché le fermate dei bus, siano ubicati ad almeno cinque metri dal passaggio pedonale;*
- che le sanzioni per mancata dimostrazione del possesso dei documenti di circolazione e di guida, incluso il certificato di assicurazione obbligatoria, di cui al comma 7 dell'articolo 180 del ripetuto decreto legislativo n. 285/1992, siano applicate dai competenti uffici di polizia solo qualora sia omessa l'esibizione agli uffici medesimi dei documenti mancanti entro il termine di settantadue ore decorrente dall'accertamento dell'infrazione da parte dell'autorità competente.*

*La presente proposta di legge statale, composta da un solo articolo suddiviso in otto commi, inserisce l'articolo 19 bis e modifica gli articoli 41, 117, 142 e 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada", al fine di consentire quanto sopra brevemente esposto.*



**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285  
“NUOVO CODICE DELLA STRADA”**

**Art. 1 - Inserimento nuovo articolo 19 bis al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.**

1. Dopo l’articolo 19 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente articolo 19 bis:

*“Art. 19 bis- Distanze di sicurezza dei passaggi pedonali.*

*1. Ai fini della sicurezza dei pedoni e dei conducenti dei mezzi di trasporto, i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli, nonché le fermate dei bus, sono ubicati alla distanza di almeno cinque metri dal passaggio pedonale.”.*

**Art. 2 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.**

1. Al comma 11 dell’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso il seguente periodo: *“i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia”.*

2. Dopo il comma 11 dell’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti commi 11 bis e 11 ter:

*“11 bis. Gli impianti semaforici per pedoni e ciclisti sono dotati di contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a dieci secondi.*

*11-ter. Il rilevamento automatico della sanzione per il passaggio semaforico con luce rossa può essere effettuato solo in presenza di un contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a dieci secondi.”.*

3. Gli enti preposti adeguano gli impianti semaforici alle disposizioni recate dal comma 3 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3 - Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.**

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:

*“5 bis. Qualora nella persona anziana gli handicap fisici o psichici rilevati nell’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 119 non consentano il rinnovo della patente di guida di categoria B ma siano comunque di modesta entità, la patente può essere rinnovata con validità limitata alla circolazione su strade urbane nel raggio di venti chilometri dal proprio domicilio, con esclusione della circolazione su autostrade e strade ad alto scorrimento veicolare.*

*5 ter. L’inosservanza della prescrizione del comma 5 bis comporta la sanzione pecuniarie nella misura recata dall’articolo 141, comma 11.”.*

**Art. 4 - Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.**

1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole *“rilevamento della velocità”* del comma 6 bis è inserito il seguente

periodo: *“e quelle per il rilevamento automatico del passaggio semaforico con la luce rossa”*.

2. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti commi 6 ter e 6 quater:

*“6 ter. Le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano sono corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità e indicano contestualmente il limite di velocità oltre il quale è applicata la sanzione.*

*6 quater. Quando le apparecchiature utilizzate sono collocate su automezzi in movimento, fermo restando l'obbligo di preavviso, di visibilità e di indicazione del limite di cui al comma 6ter, alla velocità rilevata è applicata una riduzione pari al 30 per cento.”*.

**Art. 5 - Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.**

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente comma 7 bis:

*“7 bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, le sanzioni di cui al comma 7 sono applicate, dai competenti uffici di polizia, qualora sia omessa l'esibizione agli uffici medesimi dei documenti mancanti entro il termine perentorio di settantadue ore decorrente dalla data di accertamento dell'infrazione da parte dell'autorità competente.”*.

## INDICE

Art. 1 - Inserimento nuovo articolo 19 bis al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.....	5
Art. 2 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.....	5
Art. 3 - Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.....	5
Art. 4 - Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.....	5
Art. 5 - Modifiche all’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.....	6